

PRATICA CONTABILE

AUTOVETTURA ALL'AMMINISTRATORE

01. NOZIONE

L'auto concessa in uso all'amministratore di società presenta problematiche simili a quelle scaturenti dal rapporto di lavoro dipendente. Occorre pertanto individuare quale è la specifica situazione.

Se l'autovettura è concessa in uso esclusivo il godimento comporta un **compenso in natura**, come tale lo stesso va determinato secondo il criterio del valore normale (TUIR, art. 9, comma 3).

La società potrà detrarre i costi sostenuti in **misura non eccedente il compenso in natura** riconosciuto all'amministratore, la parte eccedente è **indeducibile**.

Se, al contrario, l'auto ha un uso **esclusivamente aziendale** trovano applicazione le disposizioni **dell'art. 164 del Tuir** in essere generalmente per tutti i veicoli aziendali con le limitazioni ivi previste. Ovviamente tale uso non comporta alcun compenso in capo all'amministratore.

Ma occupiamoci ora, nel prossimo paragrafo di una terza fattispecie.

01. UTILIZZO PROMISCOO DELL'AUTOVEICOLO

In questo caso va rilevata l'appartenenza reddituale dell'amministratore, lo stesso può essere inquadrato come reddito di lavoro dipendente o assimilato) o come lavoratore autonomo.

Nel caso di **reddito di lavoro dipendente** le norme sono le stesse previste per il lavoratore dipendente l'AE, nella sua circolare 1/2007 scriveva:

"nei casi in cui è possibile che un dipendente rivesta, per lo stesso periodo, anche la carica di amministratore, e che tale ufficio rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di

lavoro dipendente, i redditi percepiti in relazione a tale qualità sono attratti nel reddito di lavoro dipendente. In questo caso, poiché tutte le somme e i valori percepiti saranno qualificati e determinati come redditi di lavoro dipendente, si ritiene che, anche ai fini della deduzione dei costi dei veicoli da parte dell'impresa, trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 164 del Tuir".

Nel caso di **reddito assimilato a lavoro dipendente**, al contrario, l'AE sostiene che le disposizioni di favore previste per i dipendenti non possano essere caducate per l'amministratore, l'assimilazione è soltanto relativa alle modalità di determinazione del reddito dello stesso ma la similitudine si ferma qui, cambiano le regole per quanto riguarda **la deduzione dei costi** da parte dell'impresa.

Ne consegue che:

l'ammontare del fringe benefit tassato in capo all'amministratore è (art. 95 Tuir) deducibile per l'impresa fino a concorrenza delle spese sostenute da quest'ultima;

l'eventuale eccedenza rientra nelle regole generali del citato art. 164.

RICORDA: L'eccedenza è soggetta al trattamento che la normativa riserva ai veicoli aziendali che prevede che i relativi costi andranno trattati con la misura ridotta attualmente pari al 20 per cento.

Pertanto in questo caso l'auto in uso promiscuo all'amministratore **comporta la deduzione di minori costi** dell'auto data in uso promiscuo ad un dipendente.

Chiariamo con un esempio?

Auto in uso promiscuo all'amministratore:

VALORE DELL'AUTO € 40.000

COSTI DI ESERCIZIO DELLA VETTURA PARI A € 6.000

COMPENSO IN NATURA ALL'AMMINISTRATORE PARI A € 4.000

ALIQUOTA AMMORTAMENTO 25%

Come noto, ai fini fiscali, il costo massimo assumibile per l'ammortamento delle autovetture è di € 18.075,99. Pertanto $18.075,99 \times 25\% = 4.519$.

Pertanto costo sostenuto $6.000 + \text{quota di ammortamento } 4.519 = 10.519$

Compenso in natura tassato in capo all'amministratore 4.000.



10.519 – 4.000 = 6.519, tale eccedenza sarà deducibile in ragione del 20% secondo il disposto dell'art. 164 TUIR.

Al riguardo si ricorda che l'autovettura concessa in uso promiscuo al dipendente riconosce la **deducibilità dei costi al 70%** senza alcun limite assoluto.

